

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO MAIERATO ROCCA ANGITOLA

Art. 1.

Denominazione – Sede – Durata

1. È costituita nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative ed, in particolare, ai dettami di cui al cosiddetto Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni) l'Associazione di Promozione Sociale denominata: APS Pro Loco Maierato Rocca Angitola, la quale assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
3. Costituisce parte integrante e sostanziale la già costituita in forma di associazione Pro Loco Rocca Angitola di Maierato, con atto pubblico e relativo statuto, rogato dal Notaio Dr. Domenico Scordamaglia in data 22/02/1998, Rep. n. 13420 (registrato a Vibo Valentia in data 22/02/1988 n. 195), la cui maggioranza dei Soci regolarmente iscritti, riuniti in Assemblea in data 03/03/2021, come da apposito verbale, ha approvato all'unanimità la modifica del citato statuto adeguandolo alle vigenti disposizioni normative del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia del Codice del Terzo Settore; in ossequio dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 il numero delle persone fisiche associate non potrà essere inferiore a sette, ovvero potranno altresì far parte un numero massimo di tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di altri enti del Terzo settore in una o più attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. Se successivamente alla costituzione della nuova forma associativa il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel c. 3, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
5. Con sede legale in Maierato (VV), in via N.A. Silvaggio n. 67, quale Ente del terzo settore, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017). **L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito;**
6. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti;

7. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2.

L'associazione "APS Pro Loco Maierato Rocca Angitola", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3.

Finalità e attività

3.1 L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2 L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) contribuire allo sviluppo Artigianale, artistico, culturale e civile del territorio e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) Organizzare eventi, spettacoli/manifestazioni, laboratori, mostre, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;
- c) avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- d) organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- e) promozione, diffusione e la pratica di ogni attività Artigianale, culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- f) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ludico-ricreative, educative e del tempo libero per bambini ed anziani;
- g) organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- h) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- i) Può aderire ad organismi e reti associative nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi e finalità simili.

Art. 4.

Scopi

4.1 L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale, culturale, educativa e ricreativa ed integrazione sociale;
- b) Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- c) Organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, incontri sportivi dilettantistici, proiezioni e cineforum, convegni,

corsi di istruzione, qualificazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.

4.2) Altresì l'Associazione:

- a) partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- b) programma, letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali o religiosi).
- c) affianca Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- d) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, spettacoli, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;

4.3) L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

4.4) Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'Associazione potrà inoltre:

- gestire direttamente teatri, strutture a carattere museale, pinacoteche, alloggi per turisti, biblioteche, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.
- creare gruppi teatrali, gruppi folkloristici che saranno disciplinati con apposito regolamento interno.

4.5) L'associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- a) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- b) partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- c) stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;

d) aprire e gestire circoli per i soci per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa in vigore.

4.6) Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4.7) L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

4.8) L'Associazione potrà partecipare a progetti di Servizio Civile Universale come Ente di accoglienza presso il Dipartimento delle Politiche Sociali e del Servizio Civile Universale.

4.9) Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative nazionali ed internazionali, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Attività diverse – Raccolta fondi

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7.

Soci

7.1) Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte della Pro Loco tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;

7.2) Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

7.3) L'adesione alla Pro Loco è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 11. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4) I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Benemeriti;
- d) Soci Onorari.

7.5) Sono Soci Ordinari, purché ne facciano richiesta, tutti i cittadini residenti nel Comune di Maierato (VV), nonché tutti i nati nel Comune di Maierato (VV), anche se qui non più residenti altresì coloro che, pur non possedendo i requisiti di cui sopra, per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco. I soci ordinari sono a tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea con l'approvazione del bilancio di previsione.

7.6) Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano un contributo economico libero e volontario straordinario come segno di condivisione degli ideali e delle attività svolte dall'Associazione. I Soci Sostenitori hanno gli stessi degli altri soci.

7.7) Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

7.8) Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

Art. 8.

Domanda

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9.

Rigetto

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10.

Diritti e doveri dei soci

10.1) I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

10.2) I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11.

Perdita della qualità di socio

11.1) La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

11.2) La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12.

Volontari

12.1) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

12.3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

12.4) I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12.5) I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13.

Risorse (lavoratori dipendenti)

L'associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 36 d. lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 d.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art.14.

Sezione Proloco Giovani

- 15.1)** Può essere costituita la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
- 15.2)** La domanda di iscrizione del minore deve essere presentata al Consiglio Direttivo previa sottoscrizione della stessa da parte del genitore o da chi eserciti la patria potestà.
- 15.3)** Il genitore sottoscrittore rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde nei confronti della stessa per tutte le obbligazioni assunte dall'associato minore.
- 15.4)** Possono essere iscritti alla Sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i 14 anni compiuti ed i 18 non compiuti.
- 15.5)** Il socio minore non ha diritto di voto e non ha diritto di essere eletto alle cariche elettive.
- 15.6)** L'iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita, fatta salva la quota relativa all'assicurazione obbligatoria.
- 15.7)** E' demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica attraverso un regolamento interno in materia di Pro Loco Giovani.

Art. 15.

Organi d'Amministrazione e Cariche Elettive

15.1) Sono organi dell'associazione:

- a)** L'Assemblea dei soci;
- b)** Il Presidente;
- c)** Il Consiglio Direttivo;
- d)** L'Organo di controllo, qualora si ricade nelle condizioni dell'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e ssmii;
- e)** Il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti;
- f)** Collegio dei Probiviri, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Non può essere eletto, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (28, 29 c.p.) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2380 bis c.c.; 32 c.p.).

15.2) Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, (art. 26 C.6 del D. Lgs 117/2017).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

15.3) Per tutte le riunioni degli Organi sociali è ammessa la convocazione, la partecipazione e l'espressione del voto in via elettronica o a distanza (videoconferenza), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, con esclusione delle riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

15.4) La partecipazione al voto in via elettronica o a distanza (videoconferenza) è regolato da apposito regolamento.

Art. 16.

L'Assemblea

16.1) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto di voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, può essere latore di un numero massimo di tre deleghe (art. 24 C. 3 d.lgs. 117/2017) .

16.2) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera le modalità di partecipazione, l'ordine del giorno con i punti del dibattito, il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo alla prima.

16.3) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 17.

Convocazione

17.1) L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r. e/o equivalente, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

17.2) L'avviso di convocazione deve contenere le modalità di partecipazione, il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo

dell'Assemblea.

Art. 18.

Competenze inderogabili dell'assemblea

18.1) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- j) può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- k) può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire;
- l) può eleggere l'organo del Collegio dei Probiviri qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 19.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la

devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 21.

Approvazione bilancio

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22.

Il Presidente

22.1) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quattro anni, quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decadenza del consiglio direttivo o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, del consiglio direttivo e tutte le cariche elettive.

22.2) Può essere eletto Presidente ciascun Socio **purché la qualità di socio sia posseduta da almeno due anni e sia in regola con i versamenti associativi**. Il Presidente è l'unico soggetto legittimato a rappresentare l'Associazione, cura i rapporti con le altre Associazioni e Organizzazioni private/pubbliche.

22.3) Il Presidente:

- a) Nomina il Vicepresidente fra i componenti del consiglio direttivo;
- b) ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea e dallo stesso Consiglio Direttivo;
- d) propone e indirizza la politica gestionale e sociale dell'Associazione, sovrintende alle attività dei Consiglieri e collabora con loro nello svolgimento delle mansioni;
- e) in caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni politiche e di rappresentanza vengono espletate dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice presidente sia assente o impedito, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

22.4) Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare dei referenti, tra i membri del Consiglio Direttivo ovvero tra i soci dell'Associazione, ai quali attribuire particolari incarichi. In tal caso i Consiglieri

nominati si assumeranno la responsabilità degli incarichi da loro svolti. Ogni nuova iniziativa dei consiglieri, o dei soci, deve essere prima approvata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 23.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, compreso il presidente, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Art. 24.

Convocazione Consiglio Direttivo

24.1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

24.2) La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, posta certificata, WhatsApp, inviata almeno 3 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche o altri metodi purché riconosciuti dall'Assemblea con apposito regolamento, con sole 24 ore di preavviso.

24.3) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

24.4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

24.5) Il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio stesso che contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.

Art. 25.

Compiti del Consiglio Direttivo

25.1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

25.2) Nello specifico il Consiglio:

- a)** elegge il tesoriere e il segretario fra i suoi componenti;
- b)** attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c)** cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d)** predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e)** preponela quota associativa annuale;
- f)** individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- g)** predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- h)** predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i)** assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j)** propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- k)** riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l)** ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m)** delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26.

Surroga dei Consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. **Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il consiglio direttivo decade e con esso il Presidente. Il Presidente, ovvero in caso di sua assenza il Vice Presidente, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni per l'elezione degli organo sociali.**

Art. 27.

Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il segretario può assumere anche la qualifica di Tesoriere.

Art. 28.

Il Tesoriere

28.1) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

28.2) Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 29.

L'Organo di controllo

29.1) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

29.2) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

29.3) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

29.4) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

29.5) Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo (ai sensi dell'art. 18 del presente statuto)

qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30.

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso è l'Assemblea dei soci che può e deve eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della maggiore complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore, ovvero in ragione della minore complessità e minore rilevanza economica dei conti economici provvedere all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti (ai sensi dell'art. 18 del presente statuto), tra i soci regolarmente iscritti all'Associazione, purché non eletti nel Consiglio Direttivo.

Art. 31.

Collegio Di Probiviri

31.1) Il Collegio dei Probiviri, è eletto dall'Assemblea dei Soci (ai sensi dell'art. 18 del presente statuto) tra i soci regolarmente iscritti, purché non siano stati già eletti né nel Consiglio Direttivo e né nell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.

31.2) Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra soci su argomenti di carattere associativo e controversie varie.

31.3) L'Organo del Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti ed elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento e dura in carica quattro anni.

Art. 32.

Conflitto di interessi – Responsabilità

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 – ter del codice civile;

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, ai sensi dell'art. 28 del D. l.gs 117/2017.

Art. 33.

Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Si applica l'articolo 29 del D. lgs 117/2017. (Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile).

Art. 34.

Esercizio sociale e bilancio

34.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dopo l'approvazione il bilancio sarà trasmesso agli organi competenti.

34.2) Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.117/17 e s.m.i..

Art. 35.

Entrate

35.1) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzati fino all'operatività del Runts;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i. comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

35.2) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a

quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 36.

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono registrati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 37.

Patrimonio Utilizzo

37.1) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

37.2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 38.

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferisce;
- d) registro dei volontari.

Art. 39.

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 40.

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 41.

Convenzioni

Le convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi **di attività o servizi di interesse generale**, di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017, tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001. Sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 42.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 43.

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, ed al Codice del terzo settore, D.Lgs 117/2017 e s.m.i..